PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

Art. 13

Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia

Il fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, e' destinato alla concessione di prestiti per gli scopi ivi previsti nonche' per le iniziative di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, con particolare riferimento agli interventi destinati allo sviluppo degli allevamenti bovini ed ovini. L'interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge con le disponibilita' del predetto fondo, nonche' per quelle assistite da concorso negli interessi ai termini dell'articolo 16, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' stabilito nella misura del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'istituto o ente mutuante, a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere a loro carico. Per i prestiti concessi con le disponibilita' del "Fondo" gli istituti ed enti daranno atto degli acquisti e dei lavori effettuati nonche' della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi. I prestiti agevolati di cui alla citata legge n. 777 possono essere anche concessi per allevamenti specializzati per la produzione di carne, anche se il bestiame venga alimentato con mangimi acquistati dal mercato e purche' chi assume l'iniziativa sia produttore agricolo, singolo od associato, cooperativa agricola o ente di sviluppo. (8)

Versione in vigore dal 13 settembre 1977, tuttora in vigore · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970
Estremi	Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Titolo	III — Provvedimenti per favorire l'impiego di capitali di esercizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(8) Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 110, comma 1) che i fondi nazionali di rotazione di cui agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Ha inoltre disposto (con l'art. 137) che "Salvo espressa disposizione in contrario le norme

del presente decreto avranno effetto dal 1 gennaio 1978".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-13-fondo-di-rotazione-per-lo-sviluppo-della-zootecnia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it